

Civile Ord. Sez. 5 Num. 14247 Anno 2021

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: FRAULINI PAOLO

Data pubblicazione: 25/05/2021

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28157/2014 R.G. proposto da

**Agenzia delle Entrate**, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende *ope legis*;

– **ricorrente** –

### Contro

**Manganese Carmela**, elettivamente domiciliata in Roma, via Sesto Rufo n. 23, presso lo studio dell'avv. Bruno Taverniti, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Giandomenico, giusta procura in calce al controricorso;

– **controricorrente** –

avverso la sentenza n. 45/3/13 della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata in data 6 novembre 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

1344  
2021

## RILEVATO CHE

1. La Commissione tributaria regionale del Molise ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato gli avvisi di intimazione 02720079001389357/00 e n. 02720079001389458/00, nonché dei sottostanti ruoli, relativi a canoni demaniali, accogliendo l'impugnazione a tale scopo proposta nell'anno 2007 da Carmela Manganese.

2. Ha rilevato il giudice di appello che l'appello era inammissibile, atteso che i tre avvisi di ricevimento delle raccomandate di spedizione dell'atto di gravame erano stati ricevuti con firma illeggibile da un unico soggetto, con la conseguenza che la presunzione di coincidenza di questi con il destinatario effettivo dell'atto poteva valere, al più, per uno solo di essi, ma non per gli altri due. Tanto determinava l'inesistenza della notificazione del gravame, con conseguente sua inammissibilità.

3. Per la cassazione della citata sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi; Carmela Manganese ha resistito con controricorso. *Equitalia Sud spa è rimasta intimata.*

## CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: «Violazione, ex art. 360 n. 3 cpc, dell'art. 16 del DLgs 31.12.1992, n. 546, in relazione all'art. 14 della L. n. 890/1982», deducendo l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto invalida la notificazione dell'atto di appello, pur dimostrando di ben conoscere la consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma la presunzione di coincidenza di colui che sottoscrive la ricevuta di ritorno con il destinatario dell'atto.

b. Secondo motivo: «Error in procedendo/Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cpc per violazione dell'art. 156 cpc in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, DLgs 31.12.1992, n. 546», deducendo l'erroneità della sentenza laddove ha omesso di rilevare che la contribuente si era ritualmente costituita in appello, sicché l'invalidità dell'atto, ove anche sussistente, non



poteva essere dichiarata, avendo l'atto raggiunto comunque il suo scopo.

2. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, siccome privo della ricostruzione in fatto del processo e contenente comunque motivi non specifici; nel merito, ha svolto argomentazioni a sostegno dell'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui ha chiesto il rigetto con il favore delle spese.

3. Il ricorso, i cui motivi soddisfano i requisiti legali di ammissibilità, dovendo all'uopo respingersi tutte le eccezioni preliminari di rito sollevate dalla controricorrente, va accolto.

4. La CTR ha ritenuto superata la presunzione di coincidenza del destinatario dell'atto con il sottoscrittore con firma illeggibile dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita tramite il servizio postale universale (su cui Cass., Sez. U, Sentenza n. 9962 del 27/04/2010; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4556 del 21/02/2020) sulla base dell'accertamento che i tre avvisi erano stati sottoscritti in maniera identica e, quindi, che la sottoscrizione non poteva ritenersi riferibile a tutti e tre i diversi destinatari.

5. Rileva questa Corte che da tale accertamento non poteva, in ogni caso, dedursi l'inesistenza della notificazione.

6. In primo luogo, l'inesistenza della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale è predicabile solo se l'avviso di ricevimento risulti privo di alcuna riferibilità all'agente postale e, quindi, al solo titolare procedimento notificatorio *ex lege* n. 890 del 1992 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17373 del 19/08/2020; *id.*, Sentenza n. 25138 del 08/11/2013). Tutti gli altri vizi, e segnatamente quelli relativi all'identificazione del destinatario dell'atto, determinano la nullità della notificazione, con conseguente onere per il giudicante di disporre la rinnovazione dell'atto.

7. In secondo luogo, la pronuncia impugnata ha omesso completamente di verificare se l'atto processuale, sospettato di



invalidità, avesse raggiunto comunque il suo scopo, come pure possibile in conseguenza della stessa affermazione della decisione in esame (pag. 3), relativa all'avvenuta costituzione dei difensori destinatari dei tre diversi atti di impugnazione.

8. Ciò che è certo è che, in ogni caso, l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile.

9. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese di questo grado di giudizio.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese di questo grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2021.

Il Presidente  
Ettore Cirillo



---